



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DETERMINAZIONE N. 295 DEL 24-06-2020
Determinazione del Responsabile dell'AREA III n. 105 del 24-06-2020

OGGETTO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI CONIFERE CHE POTREBBERO CAUSARE DANNI A COSE E/O PERSONE. CIG:ZAA2D6D432;
----------------	--

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- Il crollo di alberi o il collasso di rami rappresenta una fonte di pericolo non indifferente per le persone e le cose, pertanto, valutare i fattori di rischio al fine di prevenire il danno è un'azione essenziale.
- La valutazione del rischio induce alla caratterizzazione del livello di pericolosità della pianta, ossia, determina la propensione al cedimento della pianta o di sue parti in funzione a fattori intrinseci all'albero e al contesto in cui è radicato, prescindendo dall'entità e dal tipo di danno che potrebbe arrecare.
- Il livello di rischio, invece, è correlato sia a cosa può cadere, sia all'entità del danno probabile, ossia da cosa può essere danneggiato e dalla gravità del danno.
- La pericolosità, ossia la propensione al cedimento dell'albero o di sue parti, e dunque, in termini statistici, la probabilità che si verifichi un cedimento originando entità diverse di "danno potenziale". Altro fattore importante da considerare nella valutazione è il fattore di contatto, cioè un indice che assume un valore elevato nel caso di piante che, cadendo, potrebbero danneggiare in modo grave persone o cose.

Considerato che dai rilievi effettuati in campo è emerso come gli apparati radicali siano in conflitto con i manufatti presenti, la pavimentazione del campo sottostante e il muro di contenimento dove sono contenuti gli arbusti, risultano smossi dalla spinta delle radici superficiali e dalla crescita diametrica dei fusti, costituendo fattore di rischio per i fruitori dell'area.

Visto che, oltre al pericolo di caduta dei rami (piuttosto grandi), è fornito dal muro di contenimento in c.a. che presenta chiari segni di deterioramento per buona parte della sua lunghezza rappresentando un rischio reale, e percepibile da tutti, per la vita dei fruitori e, che tali segni, con il perdurare del suddetto deterioramento, potrebbero causare danni anche strutturali al muro di spinta.

Considerato che la mancanza di spazio e luce, ha causato sulla maggior parte degli arbusti, evidenti difetti di forma che comportano il normale sviluppo del ceppo, questo causato anche dal sito di radicazione, che risulta inadeguato, in quanto la qualità e la quantità del terreno non garantiscono all'apparato radicale buone condizioni vegetative.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.71 del 23 Giugno 2020, esecutiva, sono state assegnate al Responsabile dell'Area III le risorse finanziarie pari a €. 732,00, del cap.6350.0, macroaggregato 09.02.1.103, "Funzionamento ville, parchi e giardini" del bilancio 2019 – 2021,

esercizio 2020;

Visto il preventivo di spesa protocollo interno n.296 del 23.06.2020 prodotta dalla Ditta "GFG COSTRUZIONI SOC. COOP. ARL", Via Trappeti, 142 - 93017 San Cataldo (CL) Cod. Fisc. e Part. IVA 01931980856, in merito alla messa in sicurezza di alcune conifere (pini) che potrebbero causare danni a cose e persone, per un importo complessivo di €. 732,00 compresa iva e altri oneri di legge;

Ritenuto che la proposta in ultimo formulata dalla Ditta "GFG COSTRUZIONI SOC. COOP. ARL", Via Trappeti, 142 - 93017 San Cataldo (CL) Cod. Fisc. e Part. IVA 01931980856, per un importo complessivo di €. 732,00 compresa iva e altri oneri di legge, risulta conveniente e vantaggiosa per il Comune, tenuto anche conto della particolare natura tecnica del servizio di ch  trattasi, delle ragioni attinenti alla tutela e salute dei cittadini, fattori questi che consentono il ricorso alla procedura di affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, art. 36 comma 2 lett.a), trattandosi di contratto di importo inferiore alle soglie comunitarie (sotto soglia), nel rispetto dei principi di economicit , efficacia, tempestivit  e correttezza richiesti dal Codice degli appalti approvato con D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, da acquisire con procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, mediante affidamento diretto secondo il disposto dell'art. 63 comma 2, lett. b.3) e co.3 lett. b);

Dato Atto:

- che la scelta della procedura di acquisizione di detto bene   motivata da esigenze di perseguimento di obiettivi di estrema urgenza, salute e sicurezza delle persone e/o cose;
- che da una indagine tra operatori del medesimo settore per servizi analoghi in favore di Enti pubblici simili il prezzo offerto per la fornitura in oggetto si ritiene congruo e competitivo in rapporto al parametro qualit /prezzo;

Ritenuto di procedere, per quanto in premessa riportato, mediante affidamento diretto, ai sensi articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, e non attraverso le procedure ordinarie, negoziando direttamente con un solo operatore economico, perch  ricorrono i presupposti per la procedura negoziata, in analogia a quanto previsto dagli artt. 63 e 125 del D. Lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 163, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000, cos  come modificato dal D.Lgs. n.118/2011 e successivamente dal D.Lgs. 126/2014, ai sensi del quale, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme gi  impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Vista la delibera adottata dal Consiglio Comunale n. 58 del 09/09/2019, esecutiva, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;

Visto il comma 1 dell'art.169 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 il quale dispone che "Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi";

Visto l'art. 1 lett. h della l.r. 11.12.1991 n. 48, che ha recepito l'art. 51 della legge 142/90 e s.m.i., il quale sancisce il principio della separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo di competenza degli organi elettivi e la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti e, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D.M. 13 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019 con il quale   stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per il periodo 2020-2022 al 31/03/2020 ed autorizzato l'esercizio provvisorio per il 2020;

Visto il decreto 28 febbraio 2020 (GU n. 50 del 28 febbraio 2020), il quale ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

Visto che con decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione dei bilanci o di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 è differito al 31 maggio 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze;

Visto l'art.107, comma 2, del D.L. 17 Marzo 2020, n.18, convertito in legge, con modificazioni dall'art.1 comma 1. Della legge 24 aprile 2020, n.27, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70, del 17 marzo 2020, ha prorogato al 31 luglio 2020, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

Visto in particolare:

· il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito mediante accesso al sistema Durc On Line, messo a disposizione da INPS ed INAIL;

Preso Atto:

- che ai fini dell'emissione della fatturazione elettronica, della fornitura, il Codice Univoco dell'Ufficio di appartenenza è il seguente: Comune di Villalba P.IVA 00127950855 Via Vittorio veneto N.97 – 93010 Villalba; Codice Univoco: 7JJTE1 Area III-Servizi Tecnici e Gestione del Territorio;
- che per la fornitura di che trattasi è stato acquisito il seguente CIG: ZAA2D6D432;

Visto il vigente Regolamento delle Acquisizioni in Economia di Forniture e Servizi approvato con delibera n.09 del 28/04/2009 del Consiglio comunale, per la parte in cui non risulta in contrasto con il D.Lgs. 50/2016;

Visto il D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, di approvazione del nuovo Codice dei contratti in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, recepito dalla Regione Siciliana con l'art. 24 della Legge Regionale n. 8/2016 di modifica ed integrazione della L.R. 12 luglio 2011, n.12;

Vista la L.R. 12 luglio 2011 n.12 e ss.mm.ii., inerente la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Vista la legge 142/1990, come recepita dalla L.R. 48/1991 e successive modifiche;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali" ed il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

- **Di approvare** ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991, le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa;

- **Di affidare** alla Ditta "GFG COSTRUZIONI SOC. COOP. ARL", Via Trappeti, 142 - 93017 San Cataldo (CL) Cod. Fisc. e Part. IVA 01931980856, il servizio di che trattasi (Funzionamento ville, parchi e giardini) in merito alla messa in sicurezza di alcune conifere (pini) che potrebbero causare danni a cose e persone, per un importo complessivo di €. 732,00 compresa iva e altri oneri di legge;

- **Di impegnare**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di €. 732,00 per il servizio di che trattasi, a valere sul macroaggregato 09.02.1.103 cap.6350.0, "Funzionamento ville, parchi e giardini" del bilancio 2019-2021, esercizio 2020;

- **Dare atto** secondo quanto disposto dal nuovo sistema contabile armonizzato in relazione all'effettiva esigibilità delle somme dovute nei confronti dell'affidatario, l'obbligazione andrà a scadere entro il 31-12-2020;
- **Di trasmettere** l'approvata determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti di cui agli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000;
- **Di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA III

incaricato di posizione organizzativa dell'Area III (Tecnica e Gestione del Territorio) con determina sindacale n.29 del 29/10/2019, con attribuzioni allo stesso di funzioni direttive di cui all'art. 53 comma 3, della L. 142/90, siccome recepita dalla L.R. 48/1991e s.m.i. e di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi con capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno;

ESAMINATA la superiore proposta di determinazione redatta nella formulazione sopra riportata e ritenutala regolare;

RITENUTA la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

D E T E R M I N A

di approvare la suindicata proposta di determinazione che qui di seguito si intende integralmente riportata.

Villalba, 24-06-2020

Il Responsabile dell'AREA III
F.to ARCH. CLAUDIO ABBAFATI